

REGOLAMENTO (CE) N. 2293/2000 DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 2000

che stabilisce il massimale dell'aiuto compensativo relativo ai tassi di conversione della corona svedese e della lira sterlina applicabili il 1° agosto 2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2799/98 prevede, all'articolo 5, paragrafo 1, la possibilità di accordare un aiuto compensativo qualora il tasso di cambio applicabile il giorno in cui interviene il fatto generatore sia inferiore a quello applicabile precedentemente. Tuttavia tale disposizione non concerne gli importi ai quali era applicabile, nei ventiquattro mesi precedenti la decorrenza degli effetti del nuovo tasso, un tasso inferiore a quest'ultimo.
- (2) I tassi di cambio della corona svedese e della lira sterlina applicabili il 1° agosto 2000, data corrispondente al fatto generatore, sono inferiori ai tassi applicabili precedentemente.
- (3) Gli aiuti compensativi sono determinati e vengono concessi conformemente al regolamento (CE) n. 2799/98 e al regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applica-

zione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1410/1999 ⁽³⁾.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del presente regolamento, sono indicati i massimali della prima rata dell'aiuto compensativo che può essere concesso in quanto, al 1° agosto 2000, data in cui è intervenuto il fatto generatore, i tassi di cambio della corona svedese e della lira sterlina sono risultati inferiori ai tassi applicabili precedentemente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 164 del 30.3.1999, pag. 53.